

COMUNE DI ARENA PO

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TUTELA E LA PROMOZIONE DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO**

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Principi

Articolo 2 - Finalità

TITOLO II

Articolo 3 - Campo di applicazione

Articolo 4 - Alberature salvaguardate

Articolo 5 - Norma di esclusione

Articolo 6 - Interventi sul verde pubblico comunale

Articolo 7 - Interventi sulle aree private

Articolo 8 - Abbattimento di alberature

8.1 - Abbattimenti eseguiti dal gestore del servizio pubblico

8.2 - Abbattimenti richiesti da privati

8.3 - Abbattimenti in proprietà privata

Articolo 9 - Prescrizioni tecnico-qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

9.1 - Nuovi impianti e/ sostituzioni

Articolo 10 - Potature

Articolo 11 - Disposizioni tecniche per le potature.

Articolo 12 - Capitozzature

Articolo 13 - Aree di pertinenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree, sotterranee e dalle linee ferroviarie

13.1 - Area di pertinenza

13.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti

13.3 - Distanza dalle utenze aeree

13.4 - Distanza dalle utenze sotterranee

13.5 - Distanza dalle linee ferroviarie

13.6 - Distanze dai corsi d'acqua

Articolo 14 - Tutela delle alberature

Articolo 15 - Difesa delle piante in aree di cantiere

Articolo 16 - Scavi in prossimità di alberature

Articolo 17 - Difesa fitosanitaria

TITOLO III

ELEMENTI VEGETAZIONALI DEL PAESAGGIO

PRESCRIZIONI E CRITERI DI INTERVENTO

Articolo 18 - Individuazione alberi di interesse storico, botanico, architettonico – paesaggistico

Articolo 19 - Viabilità interna al centro abitato

Articolo 20 - Viabilità esterna al centro abitato

Articolo 21 - Potature su alberate stradali

Articolo 22 - Abbattimenti di alberate stradali

Articolo 23 - Aree a verde agricolo e non all'interno dei centri abitati o in fregio alla pubblica viabilità

Articolo 24 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

Articolo 25 - Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate, degli arbusteti e delle aiuole

Articolo 26 - Boschi e aree vincolate

Articolo 27 - Regolamento per la fruizione dei parchi e dei giardini pubblici

Articolo 28 - Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi

Articolo 29 - Disposizioni per la richiesta di pulizia di aree a verde pubblico con ricavo di legna da ardere ad uso privato

TITOLO IV

Articolo 30 - Sanzioni

Articolo 31 - Norme finanziarie

Articolo 32 - Vigilanza e controlli

Articolo 33 - Entrata in vigore

Articolo 34 - Norme transitorie e finali

TITOLO I

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 Principi

- 1 - La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.
- 2 - La città ne conosce il rilievo, negli aspetti culturali e ricreativi e con il presente regolamento intende salvaguardare, promuovere e migliorare le aree a verde pubblico e privato.
- 3 - Il Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde pubblico e privato (di seguito "Regolamento") nasce dalla collaborazione tra i cittadini, i tecnici e gli amministratori pubblici che hanno condiviso le proprie conoscenze.

Articolo 2 Finalità

- 1 - Le finalità del Regolamento:

- A) tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
- B) contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;
- C) favorire tutti gli usi delle aree verdi del territorio comunale che siano compatibili con le risorse naturali presenti in esse;
- D) incentivare la partecipazione e le proposte della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- E) riordinare il quadro delle competenze e delle responsabilità dei vari soggetti impegnati nelle attività di gestione, controllo, manutenzione, educazione su tutte le componenti del verde urbano;
- F) indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo delle piante esistenti, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano, ed alla connessione tra spazi verdi, così da sostenere la circolazione delle specie e la produzione di biodiversità;
- G) diffondere la cultura del verde in città, attraverso l'informazione al cittadino, riguardante le risorse naturali, le diverse tipologie storiche e i diversi elementi architettonici presenti in giardini, parchi e viali alberati, le possibilità di utilizzo delle varie aree e gli interventi decisi su di esse e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sul ciclo di vita delle piante e sulle funzioni da esse esercitate.

TITOLO II

Articolo 3
Campo di applicazione

1 - Il regolamento detta disposizioni di tutela e gestione delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale (aree boschive, siepi, macchie) e degli elementi naturali del paesaggio quali siepi, filari, degli esemplari arborei, degli specchi d'acqua, della vegetazione lungo i corsi d'acqua e le canalizzazioni e delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

2 - Le aree che l'Amministrazione Comunale dovesse affidare in gestione ad altri soggetti istituzionali, potranno essere oggetto di specifico regolamento che da tali soggetti sarà redatto, sulla base dei criteri ispiratori del presente regolamento ed in collaborazione con il servizio comunale competente in materia di verde pubblico. Tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4
Alberature salvaguardate

1 - Fermo restando il regime di tutela per i beni ambientali di cui ai sensi dell'art. 138 e seguenti del D.Lgs. 28 ottobre 1999, n. 490 (t.u. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento e come meglio specificato all'articolo 18 Titolo III:

- A) gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del PRG, esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale, arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio;
- B) Le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1.30 dal suolo, superiore a cm 40, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tale requisito;
- C) Gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera A);

Articolo 5
Norma di esclusione

1 - Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico, sui pioppi di coltivazione, sui noci da taglio, sulle robinie pseudoacacia, sugli ailanti e sulle siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio tradizionale.

2 - Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
3 - Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.
4 - Sono altresì esclusi gli alberi facenti parte di boschi così come definiti dalla legge Regione Lombardia n. 27 del 28 ottobre 2004 ¹

Articolo 6 Interventi sul verde pubblico comunale

1 - Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente regolamento.

2 - Nell'espletamento delle attività di manutenzione del verde pubblico comunale sono consentiti i seguenti interventi:

- A) La sistemazione o rimozione di alberi che creano pericolo per la pubblica incolumità;
- B) Lo sfalcio delle aree destinate a prato;
- C) L'asporto di piante infestanti;
- D) L'uso di mezzi agricoli o speciali purché non vi sia contrasto con i criteri e le prescrizioni dettati col presente regolamento.

¹ (1) Definizione di bosco (LR n. 27 del 28 ottobre 2004)

.....omissis....1 - Sono considerati bosco ai sensi:

a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri;

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;

c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate. 2.

2 - Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea o arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

3 - I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale ed i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.

4 - Non sono considerati bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;

b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;

c) gli orti botanici, i vivai, i plantoni, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;

d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.

5 - La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in atto da almeno cinque anni.....omissis....

Articolo 7

Interventi sulle aree private

- 1 - I proprietari, o gli utilizzatori di aree verdi o di aree con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica.
- 2 - I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, rettili, ecc.).
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui ai commi precedenti, il Comune diffida i proprietari a provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 29;

Articolo 8

Abbattimento di alberature

- 1 - I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.
- 2 - L'abbattimento di alberature presenti in terreni siti all'interno del centro abitato è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc.
- 3 - Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In tal caso, qualora si tratti di alberature ubicate in aree demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà Comunale, posta possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi. I nuovi impianti sono regolati, per quanto riguarda le distanze dai confini, dall'art. 892 e seguenti del Codice civile.
- 4 - In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal 15 marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.
- 5 - Per gli abbattimenti di alberature stradali dovranno essere rilasciati i nulla osta dal Responsabile del servizio comunale competente.
- 6 - Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data comunicazione a ratifica al Responsabile del servizio comunale competente.
8. I casi di urgenza e quelli dai quali potrà derivare pericolo per la pubblica incolumità, saranno valutati a insindacabile giudizio dell'Assessorato all'Ambiente, al quale spetterà conseguentemente la proposta di immediato abbattimento tramite ordinanza.
9. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme contenute nei commi precedenti

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29.

8.1 – Abbattimenti eseguiti dal gestore del servizio pubblico

1 - Gli abbattimenti di alberi di proprietà pubblica verranno effettuati dal soggetto gestore incaricato della manutenzione straordinaria a seguito di specifico incarico.

8.2 - Abbattimenti richiesti da privati

1 - Qualora l'abbattimento di alberi, di qualsiasi dimensione, posti in aree a verde pubblico sia richiesto da privati cittadini l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Responsabile del servizio comunale competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato;

2 - L'Amministrazione potrà accollarsi l'onere dell'abbattimento, nel caso in cui sia evidente la necessità dell'abbattimento (ad esempio in caso di danneggiamenti alla proprietà privata), o autorizzare l'abbattimento (ad esempio in caso di apertura di nuovi passi carrabili); in quest'ultimo caso, i soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica sono tenuti a versare, prima dell'abbattimento, una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia indicata nell'allegato A e dovranno, inoltre, provvedere a proprie spese all'abbattimento. Le somme saranno versate all'Amministrazione Comunale e verranno integralmente impiegate per il ripristino e l'incremento del patrimonio verde cittadino.

8.3 – Abbattimenti in proprietà privata

1 - E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione.

2 - Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui insiste la pianta, di domanda in carta semplice, indirizzata al Responsabile del servizio comunale competente, nella quale saranno indicate le motivazioni dell'abbattimento richiesto, corredata da appropriata documentazione fotografica, e da quanto necessario a definirne l'ubicazione; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura, da effettuarsi entro e non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della denuncia.

3- Qualora il richiedente non provveda all'impianto nel termine citato al punto 2., l'abbattimento degli alberi verrà considerato a tutti gli effetti abbattimento senza autorizzazione con relativo regime sanzionatorio.

4 - L'Amministrazione Comunale, rilascerà l'autorizzazione o il diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni, si potrà procedere all'abbattimento.

5 - L'eventuale diniego all'abbattimento deve contenere l'indicazione dei motivi di legge o regolamento che non consentono l'abbattimento e, qualora l'alberatura oggetto della denuncia sia tutelata in quanto albero di pregio, la specificazione della disciplina ad esso applicabile.

Articolo 9 Prescrizioni tecnico-qualitative

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

9.1 - Nuovi impianti e/ sostituzioni

- 1 - Le piante e le alberature, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, devono essere poste a dimora a regola d'arte.
- 2 - Sono esentate dal rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui al comma 1 le aree cimiteriali nonché i parchi e/o giardini nei quali la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche, paesaggistiche e/o tecniche.
- 3 - La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta variano per tanto in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi preservando maggiormente la naturalità del paesaggio nei contesti extraurbani e ad alto valore ambientale, lasciando invece una maggiore opportunità di scelta all'interno delle aree urbane. La scelta delle specie dovrà rispettare i seguenti criteri e seguire le eventuali prescrizioni ed indirizzi proposti dall'Ufficio competente del Comune.
- 4 - Le specie arboree ed arbustive, da utilizzare nei nuovi impianti e sostituzioni sono elencate nell'abaco di cui all'Allegato 3 nelle forme tipiche e ad esclusione delle varietà ornamentali. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema.
- 5 - Gli alberi messi a dimora in sostituzione dovranno essere di prima scelta, privi di lesioni, in buono stato e correttamente allevate e trapiantate in vivaio, ed avere un'altezza minima di 3 metri ed un diametro, a 1 m di altezza, non inferiore a 6 cm. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con diametro non inferiore a 24 cm.
- 6 - Le piante messe in sostituzione dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle piante abbattute.
- 7 - Le alberature abbattute abusivamente o compromesse, devono essere sostituite, a cura e spese dei responsabili, secondo le prescrizioni dettate da apposita ordinanza del Responsabile del servizio comunale competente, con altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza della precedente alberatura rimane inedificabile a tutti gli effetti.
- 8 - Qualora l'ufficio comunale competente comunale verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10 Potature

- 1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature ricorrenti.
- 2 - La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con reti tecnologiche o per mantenerli entro le dimensioni desiderate o disponibili quando posti a dimora con sesto di impianto insufficiente o in luoghi che non consentono il normale sviluppo della pianta.
- 3 - Le potature sono utili e necessarie in occasione di particolari fasi di coltivazione o

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

sviluppo della pianta (potatura al trapianto, potatura di formazione da effettuare dopo alcuni anni dalla posa a dimora ecc.)

4 - Nel caso di piante poste a dimora con sesto di impianto insufficiente rispetto al naturale sviluppo dell'albero è opportuno valutare la possibilità di effettuare diradamenti senza effettuare potature di contenimento che risultano sempre costose, devono essere reiterate, alterano il naturale portamento dell'albero e in genere ne accorciano il ciclo biologico.

Articolo 11

Disposizioni tecniche per le potature.

1 - Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm. 30) in ogni caso le potature dovrebbero comportare una riduzione della chioma inferiore al 25%.

2 - I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

3 - Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti, drastiche e irrazionali potature, in tal caso per quanto riguarda le alberate di proprietà comunale dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.

Articolo 12

Capitozzature

1 - Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.25 o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%, sono vietati in quanto stravolgono completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale.

2 - In via straordinaria, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità e in quegli impianti per i quali non vi è altra possibilità per mantenere la forma prestabilita.

Articolo 13

Aree di pertinenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree, sotterranee e dalle linee ferroviarie

13.1 – Area di pertinenza

1 - Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- | | |
|--|----------------|
| - per piante di terza grandezza (altezza < 12m) | m. 2 di raggio |
| - per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) | m. 4 di raggio |
| - per piante di prima grandezza (altezza >18m) | m. 6 di raggio |

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

2 - Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali, purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo (superficie libera), pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

- per piante di terza grandezza (altezza < 12m) mq. 4 (dist. min. dal tronco m 0,6)
- per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) mq. 6 (dist. min. dal tronco m 1)
- per piante di prima grandezza (altezza >18m); mq.10 (dist. min. dal tronco m 1,5)

3 - Gli interventi di posa delle pavimentazioni non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15, misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

4 - Tali aree di pertinenza devono essere considerate nel caso di progettazione di nuovi impianti.

5 - Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio, pubblico o privato ad uso pubblico, la superficie libera può essere interessata da pavimentazioni permeabili che consentano l'inerbimento (autobloccanti forati, griglie in ferro o ghisa ecc.)

6 - Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

13.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti

1 - Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate:

- piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 3
- piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) m. 4
- piante di prima grandezza (altezza >18m) m. 6

2 - Per le alberature preesistenti all'emanazione del presente regolamento vale quanto stabilito dall'art 892-899 del R.D. 262/42 Codice Civile.

13.3 - Distanza dalle utenze aeree

1 - Per le utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche, presenti in ambiente urbano, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di m. 30 attorno al cavo.

13.4 - Distanza dalle utenze sotterranee

1 - Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

- prima grandezza (altezza >18m) > m. 4
- seconda grandezza (altezza 12-18m) > m. 3
- terza grandezza (altezza < 12m) > m. 2

13.5 - Distanza dalle linee ferroviarie

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

1 - In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR del 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della Legge 12.11.68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie di seguito indicate:

a) alberi di altezza >4m m. 2

b) arbusti ed alberi di altezza <4m
e siepi di altezza >1,5m m. 6

c) siepi con altezza <1,5m m. 5

2 - Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

3 - Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

13.6 - Distanze dai corsi d'acqua

1 - Per la piantagione di alberi in fregio ai corsi d'acqua occorre attenersi alle disposizioni impartite con Regio Decreto del 25 luglio 1904 n° 523 che impone fra l'altro la distanza minima di ml. 4 dal piede dell'argine.

Articolo 14 Tutela delle alberature

1 - Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati (art. 8 comma 1), e come tali sanzionati.

2 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, ad aiuole nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.
- 3 - I danni procurati a soggetti arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati dalla Polizia Municipale, saranno addebitati al responsabile, tenendo conto sia del valore ornamentale della pianta, dato immediatamente quantificabile in quanto evidente, sia del danno biologico, nel caso di danneggiamento delle radici, che si manifesterà nel corso di più anni.
- 4 - Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura dell'Amministrazione Comunale sia direttamente, sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale e sarà addebitato in forma pecuniaria al responsabile.
- 5 - Il calcolo dell'indennizzo dovuto avverrà basandosi sulla stima dei danni, come riportato nell'Allegato 1 al presente regolamento.
- 6 - A discrezione dell'Amministrazione, nel caso di danni ad esemplari tutelati per interesse scientifico e monumentale, la stima del danno può non tenere conto, nel calcolo del prezzo base di mercato, della riduzione ad un decimo. In tal caso, il rimborso del danno, nella misura di tale mancata riduzione del calcolo di stima (ovvero per nove decimi dell'importo totale) verrà destinato, quale indennizzo per la collettività, all'Amministrazione Comunale per interventi di integrazione e ripristino del Verde Pubblico Comunale.
- 7. Per gli interventi su alberature (comma 1 e comma 2) si applicano le sanzioni previste dall'art. 29; fanno eccezione i danni conseguenti ad incidente stradale per i quali si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.

Articolo 15 Difesa delle piante in aree di cantiere

- 1 - Fermo restando quanto indicato nell'art. 7 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Il fusto delle piante dovrà essere salvaguardato da urti accidentali ricoprendolo con idoneo materiale antiurto fino ad un'altezza di cm. 150.
- 2 - Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi o versamento di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetti consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né scarichi idrici che rendano asfittico il suolo.
- 3 - Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo.
- 4 - Al fine di salvaguardare l'apparato radicale delle piante nel caso di scavi ravvicinati, si dovranno adottare i seguenti accorgimenti: scavi a mano, rispetto delle radici portanti, evitandone il danneggiamento e l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).
Se, nel corso degli scavi, non sarà possibile evitare la rimozione di radici, occorrerà reciderle con un taglio netto, evitando strappi e slabbrature, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio competente, ed effettuando tale intervento sotto la diretta sorveglianza dei tecnici comunali.
- 5 - Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
- 6 - L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti,

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29.

Articolo 16

Scavi in prossimità di alberature

1 - Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) se ricadenti nelle aree di pertinenza di alberi di proprietà comunale devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale; a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, al Responsabile del servizio comunale competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

2 - Per gli scavi si devono osservare le distanze di cui all'art. 12 paragrafo 12.4, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

3 - Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale; in tal caso gli scavi dovranno essere effettuati a mano in modo da arrecare il minor danno possibile all'apparato radicale delle piante.

4 - In ogni caso in occasione di scavi nelle aree di pertinenza delle piante si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- il taglio di radici di diametro superiore a cm 5 è vietato;
- qualora sia necessario recidere alcune radici, i tagli dovranno essere netti ed eseguiti con utensili affilati;
- il materiale di risulta dello scavo dovrà essere accumulato sul lato dello scavo opposto rispetto all'albero;
- qualora non sia possibile il riempimento dello scavo nella stessa giornata in cui è stato eseguito, è necessario provvedere alla protezione delle radici dagli agenti atmosferici (messa in opera di tavolato parallelamente alla parete di scavo e interposizione di torba inumidita fra il tavolato e la parete dello scavo);

5 - Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

6 - L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29.

Articolo 17

Difesa fitosanitaria

1 - Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde e fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale in tema di diffusione della malattia delle piante e degli animali, è fatto obbligo a chiunque sia tenuto, in quanto proprietario od utilizzatore, di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.

2 - Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

3 - Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti;

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.)

In relazione al prodotto impiegato può essere necessario delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori è comunque sempre opportuno effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

TITOLO III

ELEMENTI VEGETAZIONALI DEL PAESAGGIO PRESCRIZIONI E CRITERI DI INTERVENTO

Articolo 18

Individuazione alberi di interesse storico, botanico, architettonico – paesaggistico

1 - Sono considerate alberature di interesse storico, botanico ed architettonico, paesaggistico, monumentale, gli alberi singoli od i complessi vegetali che si caratterizzano per le notevoli dimensioni raggiunte dai soggetti componenti (diametro del tronco pari almeno 40 cm misurato 1.30 dal suolo).

2 - Anche in mancato raggiungimento della soglia minima dimensionale si considerano di interesse

storico alberi singoli o complessi arborei che:

- a) con la loro presenza esprimono testimonianza di accadimenti storici od eventi legati alle tradizioni locali;
- b) si caratterizzano per appartenere a specie botaniche rare nel contesto territoriale lombardo;
- c) si possono considerare annessi fondamentali ad edifici di valore architettonico;
- d) con la loro sola presenza caratterizzano il paesaggio.

3 - Sarà cura dell'Ente realizzare a seguito dell'adozione del presente regolamento eventualmente attraverso il coinvolgimento dei cittadini privati un censimento delle

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

alberature di pregio presenti sul territorio comunale in modo da disporre di uno strumento conoscitivo per eccellenza.

4 - Una volta individuati gli alberi di pregio, verranno posti sotto speciale tutela, individuando attorno ad ogni esemplare un'area di rispetto (con un raggio minimo di 3 metri) idonea ad assicurare la buona salute della pianta, dove sono vietate opere di impermeabilizzazione e compattazione del suolo, scavi e deposito di materiali, spandimento di diserbanti e disseccanti.

5 - La tutela comporta l'assoluta intangibilità degli esemplari, ad eccezione di interventi mirati al mantenimento del loro buono stato vegetativo, di difesa fitosanitaria, di potatura dei rami malati o pericolosi e abbattimento di quegli esemplari che siano considerati pericolosi per cose e/o persone, salvo dimostrata necessità di pubblica utilità.

6 - Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, abbattimento e sostituzione sono soggetti ad autorizzazione del I Responsabile del servizio comunale competente. . Per questo tipo di interventi non è prevista la formazione del silenzio-assenso.

7 - La sostituzione a seguito abbattimento di un esemplare monumentale dovrà di regola avvenire con esemplari della medesima specie; nel caso la specie sia rara all'interno del territorio comunale, l'Amministrazione comunale può disporre la fornitura e messa a dimora contemporanea di altri 5 esemplari anche di specie diverse, da effettuarsi anche su altre aree pubbliche.

8 - Nel caso di complessi arborei (filari, siepi, ecc.), qualora la sostituzione del singolo individuo arrechi pregiudizio al complesso stesso, si potrà differire la reintegrazione al momento della sostituzione di tutti gli esemplari del complesso.

Articolo 19

Viabilità interna al centro abitato

1 - Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

2 - E vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo pronunciamento dell'Amministrazione Comunale.

3 - In funzione della larghezza del marciapiede e/o dello spazio pedonale si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, secondo la seguente articolazione:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| a) larghezza inferiore a m 2,5: | nessuna alberatura; |
| b) larghezza compresa tra m 2,5 e 3: | alberi di terza grandezza; |
| c) larghezza compresa tra m 3 e 4: | alberi di seconda grandezza; |
| d) larghezza superiore a m 4: | alberi di prima grandezza; |

4 - Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

5 - Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati, è opportuno proteggere le piante esistenti dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

6 - Non è consentita la piantagione o il reimpianto di alberi o cespugli nelle sede stradale.

7 - Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde che potrà consistere in filari di alberi o

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

fasce boscate composte da alberi e arbusti.

8 - Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o prevista.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

9 - Per i viali esistenti e per quelli di nuovo impianto dovranno essere predisposti piani di manutenzione per la programmazione degli interventi di potatura, eventuale diradamento o abbattimento, in relazione alle specie impiegate, allo stato vegetativo delle piante e alle condizioni dei luoghi entro 3 anni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 20

Viabilità esterna al centro abitato

1 - Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione dello stesso.

2 - Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata presso il servizio competente, apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare scelte di arboricoltura alternative che garantiscano, comunque, la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

Articolo 21

Potature su alberate stradali

1 - Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'art. 11. del presente Regolamento.

2 - Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori, tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale.

3 - Le condizioni di cui sopra dovranno risultare in apposita perizia redatta da un tecnico abilitato.

Articolo 22

Abbattimenti di alberate stradali

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

- 1 - Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 8 del presente Regolamento, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 9.
- 2 - Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.
- 3 - In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.
- 4 - Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.
- 5 - Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.

Articolo 23

Aree a verde agricolo e non all'interno dei centri abitati o in fregio alla pubblica viabilità

- 1 - Al fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai proprietari di terreni, posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre; al di fuori del centro abitato i proprietari di terreni avente il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dovranno provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, su una fascia della profondità di almeno metri 2 dal bordo strada.
- 2 - E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere.

Articolo 24

Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

- 1 - Nel caso di fossi, scolli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.
- 2 - I residui vegetali derivanti dallo sfalcio dovranno essere avviati alla raccolta differenziata dei rifiuti.
- 3 - E' vietato l'abbandono dei residui nell'alveo o sulle sponde dei fossi e canali.
- 4 - L'obbligo di sfalcio non si applica per i fossi e canali la cui manutenzione è affidata all'ente pubblico.

Articolo 25

Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate, degli arbusteti e delle aiuole

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

1 - Sono vietati i seguenti interventi:

- la sottrazione;
- l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 5.

Articolo 26 Boschi e aree vincolate

1 - Il taglio colturale, ammesso dalle leggi che tutelano i boschi, (D. Lgs n. 490/1999, articoli 138, 146 e 152 D. Lgs n. 227/2001,) deve essere eseguito nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con Regolamento Regionale n. 1/1993

2 - Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi deve farne preventiva denuncia all'autorità competente per territorio compilando apposito modulo disponibile presso l'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale o dell'Amministrazione Provinciale

3 - Lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate sono vietate salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente competente.

4 - Per i boschi cedui (il bosco costituito da piante rinnovatesi in modo agamico cioè mediante l'emissione di nuovi getti direttamente dal ceppo dopo il taglio) il periodo di taglio è in funzione della quota altimetrica:

- dal 15 ottobre al 31 marzo fino a 600 metri di quota.

5 - Nel caso dei boschi ad alto fusto (riproduzione da seme) la denuncia di taglio va fatta pervenire all'Ente competente almeno 45 giorni prima del previsto inizio del taglio.

6 - Il taglio dei boschi d'altro fusto e del relativo sottobosco di specie arbustive ed infestanti è consentito in qualsiasi periodo dell'anno.

7 - È consentita in qualsiasi periodo dell'anno, senza obbligo di denuncia l'asportazione dei fusti morti o sradicati.

8 - La validità della denuncia è di 24 mesi nel caso di boschi d'alto fusto e di due stagioni silvane nel caso dei boschi cedui.

9 - Il taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto.

10 - L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi entro 30 giorni dal termine dell'utilizzazione, in modo da non danneggiare la rinnovazione.

11 - La ramaglia, i cimali ed ogni altro avanzo delle utilizzazioni di diametro inferiore a 15 cm, va ammassato depezzato a ml. 1,50 in aree ove non risulti di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione o asportato; il materiale di dimensioni maggiori va allontanato. Non è comunque consentito l'accumulo dei residui di lavorazione in prossimità di strade, piste di accesso e viali tagliafuoco per una fascia di 15 m da ogni bordo.

12 - L'utilizzatore è tenuto a tenere sgombri da tronchi e ramaglie sentieri, nonché corsi d'acqua di ogni genere, sia in alveo che per una fascia di 5 m su ogni sponda.

13 - Il trattamento a taglio a raso è vietato.

14 - I turni minimi per i cedui semplici, matricinati e composti non potranno essere inferiori ad anni 10 per i cedui di nocciolo, rodibinia, salice, pioppo, ontano o castagno.

15 - La potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia sul terzo inferiore della

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

chioma dei periodi di riposo vegetativo.

Articolo 27

Regolamento per la fruizione dei parchi e dei giardini pubblici

1 - Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

2 - E' tassativamente vietato:

- a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, realizzare orti privati nonché calpestare le aiuole;
- d) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- e) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- f) Provocare danni a strutture e infrastrutture;
- g) Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- h) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare infezione;
- i) L'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
- j) L'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere.
- k) Anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato.
- l) Usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 15° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.
- m) Accendere fuochi né utilizzare attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.
- n) Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.
- o) Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni.
- p) Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; a tale scopo i cani devono essere condotti al guinzaglio o muniti di museruola.
- q) Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;

Articolo 28

Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

1 - Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree destinate a verde pubblico, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente nell'osservanza dei principi del regolamento. Sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale.

2 - In particolare su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Dirigente può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare tra l'altro anche l'eventuale introduzione di veicoli a motore.

3 - Qualora tali attività comportino possibili danneggiamenti sarà richiesto l'obbligo di ripristino dei luoghi alle condizioni originarie (compresa l'asportazione dei rifiuti) previa la riscossione di un deposito cauzione proporzionato al rischio nella eventualità che tale ripristino debba essere effettuato a spese dell'Amministrazione Comunale.

4 - Qualora tali attività comportino occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre al deposito cauzionale, verrà applicata la tariffa di cui al relativo regolamento.

Articolo 29

Disposizioni per la richiesta di pulizia di aree a verde pubblico con ricavo di legna da ardere ad uso privato

1 - Chiunque sia interessato al taglio culturale di una porzione di area a verde pubblico da cui ricavare legna da ardere ad uso privato ne fa richiesta scritta al Responsabile del servizio comunale competente, indicando il mappale della particella.

2 - L'ufficio competente, valutata la disponibilità dell'area richiesta, delibera la volontà di assegnazione della stessa per l'intervento di cui sopra e richiede al Corpo Forestale dello Stato la stima del quantitativo e del valore del legname ricavabile dall'area in oggetto sulla base delle specie arboree presenti e sulla sua fruibilità.

3 - A seguito dell'intervento del Corpo Forestale, l'ufficio comunale competente, che provvederà anche a segnare le piante oggetto di intervento, disporrà l'assegnazione dell'area, a chi ne ha fatto richiesta, previo il pagamento, presso l'ufficio Ragioneria del Comune di Arena Po, della somma pattuita, oltre 100 € di cauzione da restituirsi ad intervento effettuato. La cauzione è predisposta a garanzia della pulizia del terreno assegnato dai rifiuti derivanti dal taglio e quindi a tutela del fine ultimo dell'assegnazione, cioè la salvaguardia dell'area oggetto dell'intervento.

4 - Gli assegnatari avranno a disposizione 1 anno, dal rilascio dell'autorizzazione, per dare il via ai lavori e 3 mesi, dall'inizio, per terminare l'intervento, salvo richiesta scritta e motivata di proroga, passato il quale il Comune procederà ad un sopralluogo di verifica sulla regolarità dei lavori eseguiti ed alla restituzione della cauzione depositata.

5 - L'eventuale rinuncia all'assegnazione del lotto dovrà essere motivata per scritto. Trascorso 1 anno senza che i lavori abbiano avuto inizio e senza alcuna comunicazione, il Comune considererà automatica la rinuncia.

TITOLO IV

Articolo 30 Sanzioni

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

1 - Le violazioni alle norme del presente Regolamento comunale salve le diverse maggiori pene previste dal Codice Penale e in mancanza di una diversa sanzione pecuniaria stabilita dalla legge, comportano ai sensi dell'art. 10 – comma 3 della Legge 689/1991 l'applicazione delle sanzioni di seguito descritte:

- Articolo 7 "Interventi su aree private": sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
- Articolo 8 comma 8.3 "Abbattimenti in proprietà privata": sanzione amministrativa da € 75 a € 450
- Articolo 9 comma 9.1 "Nuovi impianti e/ sostituzioni": sanzione amministrativa da € 50 a € 225, oltre all'obbligo di sostituzione delle piante con altre specie o varietà previste dal presente regolamento per la zona di riferimento.
- Articolo 10 "Potature": sanzione amministrativa da € 75 a € 450
- Articolo 11 "Disposizioni tecniche per le potature": sanzione amministrativa da € 75 a € 450
- Articolo 12 "Capitozzature": sanzione amministrativa da € 50 a € 300
- Articolo 13 "Aree pertinenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree, sotterranee e dalle linee ferroviarie": sanzione amministrativa da € 50 a € 225, oltre all'obbligo di ripristinare condizioni rispondenti a quanto stabilito nel regolamento.
- Articolo 14 "Tutela delle alberature": sanzione amministrativa da € 75 a € 450; in caso di alberate di proprietà pubblica dovrà inoltre essere corrisposto un importo pari al danno arrecato valutata come descritto nell'allegato 1 del presente regolamento.
- Articolo 15 "Difesa delle piante in aree di cantiere": sanzione amministrativa da € 50 a € 300 oltre alla corresponsione di un importo pari all'eventuale danno arrecato valutata come descritto nell'allegato 1 del presente regolamento
- Articolo 16 "Scavi in prossimità di alberature": sanzione amministrativa da € 50 a € 300
- Articolo 19 "Viabilità interna al centro abitato": sanzione amministrativa da € 75 a € 450
- Articolo 23 "Aree a verde agricolo e non all'interno dei centri abitati o in fregio alla pubblica viabilità": sanzione amministrativa da € 75 a € 450
- Articolo 24 "Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade": sanzione amministrativa da € 75 a € 450
- Articolo 25 "Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate, degli arbusteti e delle aiuole": sanzione amministrativa da € 75 a € 450
- Articolo 27 "Regolamento per la fruizione dei parchi e dei giardini pubblici": sanzione amministrativa da € 25 a € 150
- Articolo 29 "Disposizioni per la richiesta di pulizia di aree a verde pubblico con ricavo di legna da ardere ad uso privato": sanzione amministrativa da € 75 a € 450

Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Per le inadempienze al presente regolamento non elencate ai comma precedenti, si applicheranno le sanzioni previste da apposite ordinanze sindacali.

Articolo 31

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARENA PO

Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Articolo 32 Vigilanza e controlli

- 1 - All'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonchè il personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
- 2 - La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento può essere svolta anche da personale del soggetto gestore del servizio verde pubblico e da personale volontario incaricato dal Comune.

Articolo 33 Entrata in vigore

- 1 - Il presente Regolamento soggetto a duplice pubblicazione, assume vigenza a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Articolo 34 Norme transitorie e finali

- 1 - Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Allegato 1

STIMA DEI DANNI

Il calcolo dell'indennizzo dovuto avverrà basandosi sulla stima dei danni, come di seguito riportato, secondo i casi:

- 1) danno irreparabile, che comporta l'abbattimento della pianta e la sua sostituzione con un'altra pianta, della medesima specie e tutte le spese accessorie;
- 2) danno parziale, quantificato calcolando il deprezzamento subito dalla pianta e le spese di manutenzione; -
- 3) danno biologico, quando é coinvolto nel danno l'apparato radicale, la stima del quale é dettagliatamente illustrata al comma successivo.

Caso 1) - La pianta é stata abbattuta o dovrà essere abbattuta in seguito a danneggiamento irreparabile.

In questo caso si determinerà il valore ornamentale, valutato secondo i tre seguenti parametri, che, insieme con il prezzo della nuova pianta da collocare al posto dell'esemplare abbattuto, concorrono al calcolo dell'indennizzo dovuto all'Amministrazione Comunale. L'addebito verrà comunicato tramite l'Ufficio Ragioneria e le eventuali contestazioni dovranno avvenire in contraddittorio secondo la procedura di cui alla Legge 689/81.

- a) Condizioni estetiche dell'esemplare da sostituire, parametro variabile da 0,5 a 10 in funzione della bellezza, della posizione (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc., secondo la seguente tabella:

INDICE		
10 -	pianta sana , vigorosa	- solitaria, esemplare
9 -		- in gruppi da tre a cinque esemplari
8 -		- in gruppo con più di cinque esemplari o in filare
7 -	pianta sana, di medio vigore	- solitaria
6 -		- in gruppo da tre a cinque esemplari
5 -		- in gruppo con più di cinque esemplari o in filare
2 -	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo	- solitaria
1 -		- in gruppo o in filare
0,5 -	pianta senza vigore, ammalata	

- 2) Indice secondo la dislocazione della pianta rispetto al territorio urbano secondo i seguenti parametri:

INDICE	
10	Centro città, parchi recintati, aree verdi scolastiche
7,5	Frazioni, aree verdi attrezzate non recintate, viali alberati
5	Circonvallazioni
2,5	Aree verdi non attrezzate, zone rurali

- 3) Dimensioni. Viene considerata la circonferenza della pianta, misurata a 1 m dal colletto, secondo la seguente tabella:

INDICE	Circ. in cm
2	30-40
3	40-50
4	50-60
5	60-70
6	70-80
7	80-90
8	90-100

9	100-110
10	110-120
11	120-130
12	130-140
13	140-150
14	150-160
15	160-170
16	170-180

L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero. Per piante di dimensioni maggiori si aumenterà la valutazione di 1 punto ogni 10 cm di diametro della circonferenza.

L'indennizzo (I) dovuto all'Amministrazione Comunale sarà dato:

I = Prezzo / 10 x Parametro delle condizioni estetiche x Indice di dislocazione x Indice delle dimensioni

Per "Prezzo" si intende quello della nuova pianta, con caratteristiche di allevamento e di portamento il più possibile simili a quelle di un esemplare adulto e ben sviluppato, scelta ed acquistata dall'Amministrazione Comunale presso un vivaista di fiducia, applicando i costi espressi dall'Elenco prezzi per Opere del Verde più recente.

All'indennizzo dovuto per la sostituzione della pianta si aggiungeranno le spese per l'abbattimento, lo sradicamento del ceppo, la messa a dimora della nuova pianta, calcolate in base all'Elenco prezzi citato, l'I.V.A., il rimborso delle spese di assistenza tecnica, legali e postali.

[Esempio: Frassino posto in filare su Circonvallazione. I = prezzo (€ 61.97/10) x 5 (coefficiente moltiplicativo per pianta di medio vigore, in filare con più di cinque esemplari) x 5 (coefficiente moltiplicativo per località Circonvallazione) x 1 (coefficiente moltiplicativo per circonferenza inferiore a 30 cm) = € 154.92 + spese]

Caso 2) - La pianta presenta ferite e scortecciature su parte del tronco, danni alla chioma o alle radici.

In caso di ferite o scortecciature al tronco il danno è proporzionale all'estensione in larghezza delle lesioni in rapporto alla circonferenza della pianta. Nel caso di più lesioni a diverse altezze del tronco, si sommeranno tra loro le varie percentuali. Nel caso di danni al colletto si raddoppieranno i valori.

Lesioni in percentuale circonferenza tronco	Indennità in percentuale valore albero
fino a 10	10
da 10 a 20	20
da 20 a 25	25
da 25 a 30	35
da 30 a 35	50
da 35 a 40	60
da 40 a 45	80
da 45 a 50	90

L'indennizzo sarà determinato:

I x Indennità percentuale valore dell'albero

In questo caso le spese accessorie saranno comprensive delle ore di intervento e dei materiali usati per la disinfezione delle ferite, calcolati in base all'Elenco prezzi, dell'I.V.A., ecc..

Se le parti danneggiate riguardassero la chioma, si richiederà, come indennizzo, il costo dell'intervento di potatura e delle spese accessorie, fatto salvo il caso in cui, per l'asportazione di branche di grandi dimensioni, si potrebbe verificare un decremento del valore ornamentale della pianta, che sarà quantificato caso per caso.

Caso 3) - Danno all'apparato radicale

Diversa invece è la determinazione del danno biologico a seguito di lesioni di parte dell'apparato radicale.

Questo tipo di danno è definito "biologico" perché, intervenendo sull'apparato radicale, con l'asportazione o il taglio non solo si compromette la stabilità della pianta, ma le gravi lesioni di radici aprono la strada a infezioni fungine che, nel corso degli anni, porteranno a deperimento, a marciumi del colletto, con conseguenti rischi di schianti improvvisi di rami o dell'intero albero, eventualità che comporta l'implicazione giudiziaria di natura civile e penale.

La valutazione del danno biologico sarà poi così determinata:

V. O.	Angolo (A)	Percentuale (%)	Indennizzo (I)
Valore ornamentale della pianta (vedi caso 1)	Settore dell'apparato radicale danneggiato, in gradi	Incidenza percentuale sull'apparato radicale $\% = A/3,6$	$I = V. O. \times \%A$

L'angolo (A) è determinato, secondo il teorema di Carnot:

$$A = \cos b = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2 \times a \times b} = \frac{a^2 + b^2 - E^2}{2 \times a \times b}$$

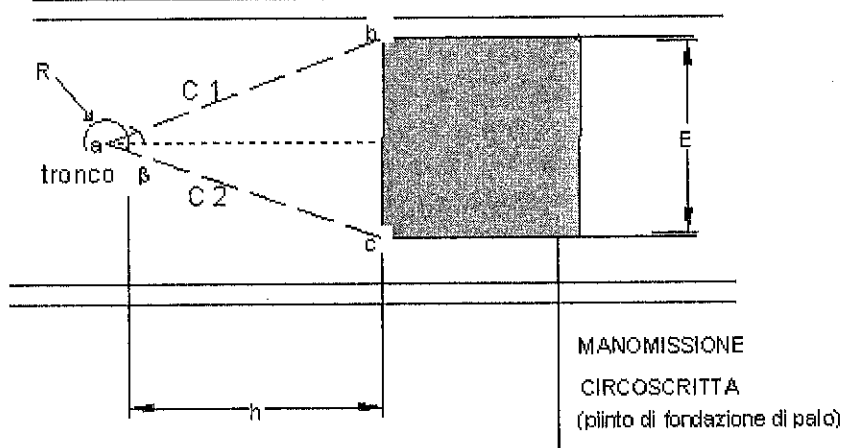
Dove

a = C1 + R (raggio del tronco)

b = C2 + R (idem)

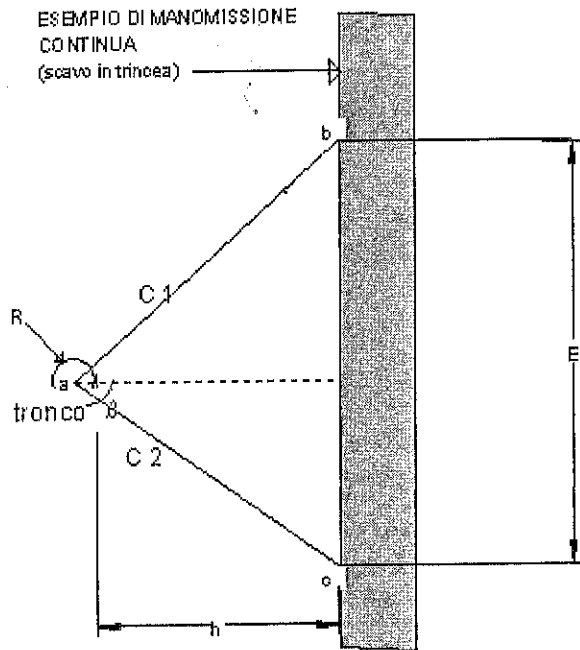
E = ampiezza del fronte di scavo

h = distanza dello scavo dalla pianta (inferiore a 3 m)



Esempio n.1

ESEMPIO DI MANOMISSIONE
CONTINUA
(scavo in trincea)



Esempio n. 2

ALLEGATO 2

Modulistica

MODELLO RICHIESTA DI ABBATTIMENTO DI ALBERI SU AREA PUBBLICA

Arena Po, lì

Spett.le
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI ARENA PO**

SEDE MUNICIPALE

**C.A. UFFICIO TECNICO
C.A. UFFICIO AMBIENTE**

OGGETTO : Richiesta all'abbattimento di Alberature in area pubblica.

Il/la Sottoscritto/a

Residente in vian°.....

ComuneTelefono.....

In qualità di:

- ☐ Proprietario
- ☐ Delegato con la qualifica di

CHIEDE

Autorizzazione all'abbattimento di n.....piante di specie.....

Situate inVia.....

foglio catastale..... particella....., come precisato negli atti e negli elaborati grafici allegati, che costituiscono parte integrante della presente domanda per i seguenti motivi:

- ☐ Pianta/e pericolosa/e che danneggia/no strutture edili e/o sottoservizi
- ☐ Accertato pericolo per persone e/o cose
- ☐ Impedimento alla costruzione di manufatti
- ☐ Impedimento allo svolgimento di manovre o attività lavorative
- ☐ Apertura passo carrabile
- ☐ Altro

.....

DICHIARA

1. Di effettuare gli interventi di cui sopra secondo le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per la tutela e la promozione del verde pubblico e privato
2. Fare eseguire i lavori di abbattimento da imprese specializzate e attrezzate;
3. Che l'area su cui insiste la pianta è /non è sottoposta a vincoli (*cancellare la parte che non interessa*)

Ove si riscontra interesse esclusivamente privato nella rimozione di una qualsivoglia essenza a verde l'onere di tale operazione resta in carico al privato che ne trae l'esclusivo interesse ovvero a cura dell'Amministrazione che si rivarrà nei confronti del richiedente.
A tal scopo:

☐ Richiede preventivo per l'esecuzione dell'abbattimento

ALLEGA AL PRESENTE:

- a) Planimetria generale con individuazione dell'immobile in cui si intende eseguire l'intervento o disegno dell'area oggetto dell'intervento con localizzazione delle piante che si intende abbattere;
- b) Documentazione fotografica attestante lo stato di fatto delle piante di cui si chiede l'abbattimento;

Distinti saluti

FIRMA

.....

Ai sensi dell'art.13 del D. L.vo n.196 del 30/06/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per fini del presente procedimento;
- conservati presso l'Ufficio Ambiente - In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.7 del citato D. L.vo n. 196/03. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90.

RICHIESTA DI ABBATTIMENTO DI ALBERI SU AREA PRIVATA

Arena Po, lì

Spett.le
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI ARENA PO**

SEDE MUNICIPALE

**C.A. UFFICIO TECNICO
C.A. UFFICIO AMBIENTE**

OGGETTO : Richiesta all'abbattimento di Alberature in area PRIVATA.

Il/la Sottoscritto/a

Residente in vian°.....

ComuneTelefono.....

In qualità di:

- ☐ Proprietario
- ☐ Delegato con la qualifica di

CHIEDE

1. Autorizzazione all'abbattimento n.....piante situate in Via.....
foglio catastale..... particella..... come precisato negli atti e negli elaborati
grafici allegati, che costituiscono parte integrante della presente domanda per i
seguenti motivi:
 - ☐ Pianta/e pericolosa/e
 - ☐ Accertato pericolo per persone e/o cose
 - ☐ Pianta gravemente ammalata
 - ☐ Densità arborea troppo elevata
 - ☐ Impedimento alla costruzione di manufatti
 - ☐ Impedimento allo svolgimento di manovre o attività lavorative
 - ☐ Altro.....

2. Sostituzione con n.....piante alle seguenti condizioni:

1. Verranno impiantati tanti alberi quanti quelli abbattuti.
2. Le nuove essenze arboree saranno di tipo autoctono;
3. L'impianto avverrà tra il 1 ottobre e il 14 Marzo dell'anno successivo.
4. Nell'impianto verrà rispettata idonea area di pertinenza per ogni pianta.
5. Verranno rispettate le distanze dal confine previste dal Codice Civile e dal nuovo Codice della strada.

Il sottoscritto decide di non avvalersi / di avvalersi (*cancellare la voce che non interessa*) della possibilità contemplata nel Regolamento Comunale di mettere a dimora le essenze arboree oggetto di impianto in aree di proprietà comunale, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, vista la mancanza di aree di sua proprietà ritenute idonee all'impianto.

Motivazione.....

Il sottoscritto è consapevole che qualora non provveda all'impianto nel termine citato alla punto 3., l'abbattimento degli alberi verrà considerato a tutti gli effetti abbattimento senza autorizzazione con relativo regime sanzionatorio.

Dichiara di:

1. Rispettare di tutte le prescrizioni e i principi di cui al Regolamento Comunale per la tutela e la promozione del verde pubblico e privato
2. Fare eseguire i lavori di abbattimento da imprese specializzate e attrezzate, regolarmente iscritte alla camera di commercio
3. Comunicare l'avvenuto abbattimento
4. Che l'area su cui insiste la pianta è /non è sottoposta a vincoli (*cancellare la voce che non interessa*)

Distinti saluti

FIRMA

.....

RELAZIONE TECNICA:

Dati relativi a pianta/e di cui si chiede l'abbattimento (genere, altezza in ml., circonferenza tronco in cm.):

.....

.....

.....

.....

Dati relativi a pianta/e da impiantare in sostituzione (genere, altezza in ml., circonferenza tronco in cm.):

.....

.....

.....

.....

Allegare alla richiesta:

- c) **Nel caso trattasi di immobile con più proprietari:** verbale dell'assemblea condominiale che deliberi l'abbattimento della/e pianta/e oggetto dell'istanza o in sua mancanza autodichiarazione.
- d) Planimetria generale con individuazione dell'immobile in cui si intende eseguire l'intervento o disegno dell' area oggetto dell'intervento con localizzazione delle piante che si intende abbattere;
- e) Documentazione fotografica attestante lo stato di fatto delle piante di cui si chiede l'abbattimento;

Ai sensi dell'art.13 del D. L.vo n.196 del 30/06/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per fini del presente procedimento;
- conservati presso l'Ufficio Ambiente - In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.7 del citato D. L.vo n. 196/03. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90.

**COMINICAZIONE INIZIO LAVORI IN AREE A VERDE
e/o IN PROSSIMITA' DI ALBERATURE**

Arena Po, li.....

Spett.le
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI ARENA PO**

SEDE MUNICIPALE

**C.A. UFFICIO TECNICO
C.A. UFFICIO AMBIENTE**

**OGGETTO: Comunicazione inizio lavori su aree a verde pubblico e/o in
prossimità di alberi di proprietà pubblica.**

Il sottoscritto con sede/residenza in
via.....n°.....Città.....Tel.....
Fax..... Tel Cell.....
Titolare dell'autorizzazione / appalto lavori
.....
dell'Amministrazione Comunale di Arena Po

COMUNICA

che in data inizieranno i lavori di
.....
.....
in via n°.....
Il Direttore dei lavori è il
Via n°..... Città..... Tel.....
Fax..... Tel Cell.....

SI IMPEGNA

a risarcire eventuali danni al verde e/o in caso di danneggiamenti ad alberature in base
alla metodo illustrato nell'allegato 1 del Regolamento Comunale per la tutela e la
promozione del verde pubblico e privato.

FIRMA

N.B. La presente comunicazione deve pervenire 15 giorni prima dell'inizio dei lavori; in
caso di lavori di ingente entità si invita a prendere contatto telefonico (0385/270005)
per la redazione congiunta di verbale sullo stato dei luoghi.

**COMINICAZIONE FINE LAVORI IN AREE A VERDE
e/o IN PROSSIMITA' DI ALBERATURE**

Arena Po, li.....

Spett.le
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI ARENA PO**

SEDE MUNICIPALE

**C.A. UFFICIO TECNICO
C.A. UFFICIO AMBIENTE**

**OGGETTO: Comunicazione Fine lavori su aree a verde pubblico e/o in
prossimità di alberi di proprietà pubblica.**

Il sottoscritto con sede/residenza in
via.....n°.....Città.....Tel.....
Fax..... Tel Cell.....
Titolare dell'autorizzazione / appalto lavori
.....
dell'Amministrazione Comunale di Arena Po

COMUNICA

che in data sono terminati i lavori di
.....
iniziati in datain via n°.....
Il Direttore dei lavori è il ,
Via n°..... Città..... Tel.....
Fax..... Tel Cell.....

FIRMA

N.B. La presente comunicazione deve pervenire 5 giorni dalla fine dei lavori; in caso di
lavori di ingente entità si invita a prendere contatto telefonico (0385/270005) per la
redazione congiunta di verbale sullo stato dei luoghi.

RICHIESTA DI TAGLIO/POTATURA ALBERO NEL CENTRO ABITATO

Arena Po, lì

Spett.le
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI ARENA PO**

SEDE MUNICIPALE

**C.A. UFFICIO TECNICO
C.A. UFFICIO AMBIENTE**

Il/la Sottoscritto/a

Residente in vian°.....

ComuneTelefono.....

In qualità di:

- ☐ Proprietario
- ☐ Delegato con la qualifica di

CHIEDE

L'autorizzazione per:

- ☐ Taglio
- ☐ Potatura
- ☐ Capitozzatura

Di n.....pianta/e della specie.....

Per il seguente motivo.....

.....

DICHIARA

1. Rispettare di tutte le prescrizioni e i principi di cui al Regolamento Comunale per la tutela e la promozione del verde pubblico e privato
2. Fare eseguire i lavori di abbattimento da imprese specializzate e attrezzate, regolarmente iscritte alla camera di commercio
3. Comunicare l'avvenuto abbattimento
4. Che l'area su cui insiste la pianta è /non è sottoposta a vincoli (*cancellare la voce che non interessa*)

SOLLEVA

il Comune di Arena Po da ogni responsabilità nei confronti dei terzi

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione in quanto disposto dal Regolamento Comunale per la tutela e la promozione del verde pubblico e privato.

ALLEGA AL PRESENTE:

- f) Planimetria generale con individuazione dell'immobile in cui si intende eseguire l'intervento o disegno dell'area oggetto dell'intervento con localizzazione delle piante che si intende abbattere;
- g) Documentazione fotografica attestante lo stato di fatto delle piante di cui si chiede l'abbattimento;

Distinti saluti

FIRMA

.....

Ai sensi dell'art.13 del D. L.vo n.196 del 30/06/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: - utilizzati esclusivamente in funzione e per fini del presente procedimento; - conservati presso l'Ufficio Ambiente - In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.7 del citato D. L.vo n. 196/03. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90.

ALLEGATO 3
ABACO SPECIE UTILIZZABILI

ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE UTILIZZABILI NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

(DA IMPIEGARE NEI RISPETTIVI AREALI A SEGUITO DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE VEGETALE PRESENTE E DELLA ZONA FITOCLIMATICA)

Specie arboree

LATIFOGIE	
Nome scientifico	Nome comune
Acer campestre L.	Acero campestre
Acer monspessulanum L.	Acero minore
Acer platanoides L.	Acero riccio
Acer pseudoplatanus L.	Acero montano
Alnus glutinosa (L.) Gartner	Ontano nero
Alnus incana (L.) Moench	Ontano bianco
Betula Spp.	Betulle
Carpinus betulus L.	Carpino bianco
Castanea sativa Miller	Castagno
Celtis australis L.	Spaccasassi
Fagus sylvatica L.	Faggio
Fraxinus angustifolia Vahl	Frassino ossifilo
Fraxinus excelsior L.	Frassino maggiore
Fraxinus ornus L.	Orniello
Juglans nigra L.	Noce nero
Juglans regia L.	Noce comune
Laburnum anagyroides Medicus	Maggiociondolo
Malus sylvestris Miller	Melo selvatico
Ostrya carpinifolia Scop.	Carpino nero
Paulownia tomentosa	Paulownia
Platanus Spp.	Platani
Populus Spp.	Pioppi compresi gli ibridi ed i cloni
Prunus avium	Ciliegio selvatico
Prunus padus L.	Ciliegio a grappoli
Prunus spinosa L.	Prugnolo
Pyrus piraster Burgsd	Perastro
Quercus cerris L.	Cerro
Quercus petraea Lieblein	Rovere
Quercus pubescens	Roverella

<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Quercus rubra</i>	Quercia rossa
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia
<i>Salix</i> Spp.	Salici
<i>Sorbus aria</i> Crantz	Farinaccio
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo comune
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrale
<i>Ulmus glabra</i> Huds	Olmo montano
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
CONIFERE	
Nome scientifico	Nome comune
<i>Abies alba</i> Miller	Abete bianco
<i>Picea abies</i> (L.) Karsten	Abete rosso
<i>Larix decidua</i> Miller	Larice
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pino silvestre
<i>Pinus cembra</i> L.	Cirno
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco	Douglasia
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso

Specie arbustive

Nome scientifico	Nome comune
<i>Amelanchier ovalis</i> Medicus	Pero cervino
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino comune
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Cotynus coggygia</i> Miller	Scotano
<i>Cotoneaster tomentosa</i> Lindley	Cotognastro
<i>Crataegus monogyna</i> Jacquin	Biancospino comune
<i>Crataegus Oxyacantha</i> L.	Biancospino selvatico
<i>Euonymus europaeus</i> (L.) Miller	Fusaggine comune
<i>Euonymus latifolius</i> (L.)	Fusaggine maggiore
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Spino di Giuda
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro

Lonicera caprifolium L.	Caprifoglio comune
Lonicera coerulea L.	Caprifoglio turchino
Lonicera nigra	Caprifoglio nero
Prunus mahaleb L.	Ciliegio canino
Rhamnus frangula L.	Frangola
Rhamnus cathartica L.	Spino cervino
Sambucus nigra L.	Sambuco nero
Sambucus racemosa L.	Sambuco montano
Viburnum opulus L.	Palla di neve
Viburnum lantana L.	Viburno

Bibliografia consultata

L. FENAROLI - "Alberi dendroflora italica" – Museo Tridentino di Scienze Naturali – Trento.

ATTILIO E DARIA ARRIGHETTI – "Il margine del bosco" – Edizioni Manfrini.

AA. VV. – "Arboricoltura da legno – Manuale tecnico operativo" – Regione Lombardia.

AA. VV. – "Forestazione urbana per la Lombardia" – Regione Lombardia.

REGIONE LOMBARDIA – "Programma pluriennale regionale (1994-1996) attuativo del regolamento CEE n. 2080/92.

D.G.R. N. VII/10789 DEL 24 OTTOBRE 2002 - Allegato n.4 - Misura h (2.8) "Imboschimento delle superfici agricole"